

ORIGINALE

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di deliberazione nr. 01
della Giunta comunale**

OGGETTO: Introduzione di un P.E.G. (piano esecutivo di gestione) provvisorio, per l'esercizio finanziario 2020-2022 ai fini dell'art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e indirizzi di raccordo organizzativo.

L'anno **duemilaventi** addì **quattordici** del mese di **gennaio** alle ore **20.06** nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti n. 1, nella sala delle riunioni, è riunita la Giunta.

		Presenti	Assenti
BAZZOLI Franco	Sindaco	Presente	
BONAZZA Valerio	- V.Sindaco	Presente	
BIANCHI Luigi Bruno	- Ass.	Presente	
MOLINARI Susan	- Ass.	Presente	
VALENTI Brunella	- Ass.	Presente	

Assiste il Segretario comunale Vincenzo dott. Todaro.

Il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta in presenza del legale numero di intervenuti, ha introdotto la trattazione di cui in oggetto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno

17 GEN 2020

all'Albo telematico over rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vincenzo Todaro



OGGETTO: Introduzione di un P.E.G. (piano esecutivo di gestione) provvisorio, per l'esercizio finanziario 2020-2022 ai fini dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e indirizzi di raccordo organizzativo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che ai sensi dell'art. 49, comma 2 della L.P. 18/2015, si applicano agli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento numerose disposizioni dell'ordinamento contabile contenuti nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali, e tra essi l'articolo l'art. 169 che prevede;

"1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG."

Evidenziato che a tal fine il Piano esecutivo di gestione va ad articolare in maniera analitica le previsioni di spesa contenute nel bilancio, precisando con ulteriori livelli di dettaglio sia le entrate che le spese secondo i contenuti del "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO" contenuto nell'allegato 4/1 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i., nel quale si individuano rilevanti indicazioni in materia di programmazione finanziaria, ed in particolare definisce quali principali strumenti di programmazione economico finanziaria:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta 20 giorni dall'approvazione del bilancio;

Evidenziato ora, volendo entrare più nel merito del Cosiddetto Piano esecutivo di gestione, che, come si precisa al Punto 9 del principio:

- la funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi;
- nell'ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell'ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in

considerazione della natura economica della spesa, è svolta ulteriormente negli enti locali dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli, tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione;

- in questo modo il Piano esecutivo di gestione degli Enti locali, predispone una suddivisione estremamente analitica dei tipi di spese che possono così distintamente essere attribuite ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati, ed in questo stesso modo costituisce anche uno strumento per la determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio;

Evidenziato ancora che nel Principio, si hanno queste ulteriori definizioni del Piano, come segue:

10.1 Finalità e caratteristiche

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- *è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;*
- *è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;*
- *ha natura previsionale e finanziaria;*
- *ha contenuto programmatico e contabile;*
- *può contenere dati di natura extracontabile;*
- *ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;*
- *ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;*
- *ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.*

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

10.2 Struttura e contenuto

Il PEG assicura un collegamento con:

- *la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.*

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) *la puntuale programmazione operativa;*
- b) *l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;*
- c) *la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.*

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma. Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili."

Evidenziato

- che il Piano esecutivo di Gestione non è obbligatorio per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, e tuttavia il Comune dalla fine dell'anno 2018 si avvale di un Piano esecutivo di gestione, l'ultimo quello adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 18 marzo 2019 e s.m.i., come strumento generale di indirizzo e di assegnazione delle risorse per le Aree dell'organizzazione del Comune di Sella Giudicarie;
- che peraltro in esso la Giunta non ha inserito in sistema di priorità ma ha preferito con propri indirizzi puntuali stabilire man mano priorità e scelte operative, in modo da conformare l'attività dell'Amministrazione ed esigenze di flessibilità rispetto ai bisogni e alle funzioni che man mano la stessa Giunta ha ritenuto di far prevalere nel perseguimento degli interessi pubblici;

Evidenziato che con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 59 e 60 del 23 dicembre 2019 sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

Evidenziato che quindi si ritiene di aggiornare le assegnazioni gestionali introdotte nel Piano esecutivo di Gestione 2019 – 2021, attraverso l'introduzione di un nuovo Piano 2020 – 2022, che può dirigere l'attività gestionale, steso in maniera dettagliata ma pur sempre con modalità tali che la Giunta mantenga in capo a sé la possibilità di intervenire come voglia, in corso di gestione definendo indirizzi e priorità, cosa che si ritiene possibile in considerazione delle facoltà attribuite alla Giunta dallo Statuto comunale, ed in particolare all'art. 29;

Evidenziato però che non si è ancora approfondito qualche aspetto relativo degli obiettivi, tenendo anche conto delle peculiarità proprie dell'ordinamento regionale, e del fatto che in base ad esso la definizione degli obiettivi e la rilevazione dei risultati, trova particolare fonte nella contrattazione collettiva;

- che per tale aspetto, nell'approvazione del Piano esecutivo occorre tenere conto infatti

----- che la disciplina del personale dei Comuni, trova fonte nel Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018, n. 2, che nella sua formulazione stesa nel rispetto dei principi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non prevede il Piano della performance;

----- e l'art. 51 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, che recepisce nell'ordinamento contabile locale l'ordinamento di cui al D.lgs 267/2000, precisa che in sede di applicazione dell'art. 169 comma 3 – bis del D.lgs 267/2000 (ove si dispone, " *Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*") i comuni, ai fini della procedura di valutazione della dirigenza, definiscono gli obiettivi nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nel contratto collettivo degli enti locali, criteri e modalità definiti dai contratti collettivi proprio in base all'Ordinamento regionale citato cosicché quindi è a tale disciplina che occorre fare riferimento nella definizione degli obiettivi;

Evidenziato

che nel Piano adottato nell'anno 2019, tale parte ha trovato sede nell'allegato A, contenente un Introduzione generale (Parte illustrativa dell'organizzazione del Comune, della distinzione dei compiti di indirizzo gestionale e di controllo, delle modalità di gestione delle competenze nell'ambito delle Aree in cui si sviluppa l'organizzazione amministrativa del Comune, delle modalità di individuazione degli obiettivi e dei criteri di valutazione dei soggetti muniti delle competenze gestionali), che a parte l'aspetto degli obiettivi ha piena attualità, anche perché ha funzione riepilogativa dei poteri gestionali già attribuiti al Segretario ed al Vicesegretario, compresi poteri di spesa e di impegnare verso l'esterno l'amministrazione;

- che nel Piano tale parte è affiancata dall'allegato B che invece individua esattamente le risorse attribuite alla gestione delle Aree 1 e 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune;

Ritenuto, in attesa della definizione degli obiettivi di cui sopra di introdurre un Piano esecutivo di gestione provvisorio costituito dall'allegato A alla deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 18 marzo 2019, che in via ricognitiva precisa con analisi di dettaglio la struttura organizzativa del Comune, e ha attualità come riferimento per proseguire nella gestione, e da un nuovo documento contabile, destinato a diventare l'allegato B del Piano 2020-2022, che riprende e aggiorna nella proiezione pluriennale quello adottato nell'anno 2019, cosicché una volta aggiornato l'Allegato A, con la definizione degli obiettivi, esso unito all'allegato contabile allegato alla presente deliberazione, come allegato B, del Piano si avrà il Piano esecutivo di gestione definitivo;

Ritenuto che l'attribuzione di risorse per l'espletamento di compiti gestionali, anche se non definita come Piano economico di gestione, è comunque attività riconosciuta alla Giunta, da esprimersi mediante atti di indirizzo, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale, e ciò può essere inteso, volendolo anche per la presente deliberazione;

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi);

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del segretario comunale quale responsabile della struttura competente, in quanto la formazione del Piano non riguarda aspetti puramente contabili ma molti risvolti amministrativi;

- parere di regolarità contabile, del segretario comunale, anche in avocazione della funzione di responsabile del Servizio finanziario, in quanto è assai opportuno deliberare in merito, e non sono in servizio, quando si intende deliberare, i funzionari muniti di delega di responsabile del servizio finanziario;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 53, 126, 183, 185, 187;

A voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni in premessa specificate, il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per gli esercizi finanziari del triennio 2020 – 2022, in versione provvisoria, costituita:

- dall'allegato A alla deliberazione della deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 18 marzo 2019, – Introduzione generale (Parte illustrativa dell'organizzazione del Comune, della distinzione dei compiti di indirizzo gestionale e di controllo, delle modalità di gestione delle competenze nell'ambito delle Aree in cui si sviluppa l'organizzazione amministrativa del Comune, delle modalità di individuazione degli obiettivi e dei criteri di valutazione dei soggetti muniti delle competenze gestionali), le cui indicazioni e prescrizioni continuano ad applicarsi per il Triennio 2020-2022, ad eccezione di quelle per gli obiettivi con scadenza all'anno 2019;

- dall'allegato alla presente deliberazione, Allegato B – PEG - documento contabile generale, con articolazione delle entrate e delle spese, e l'individuazione dell'Area alla quale spetta la competenza gestionale, ed in particolare quindi per l'Area 1 dal segretario comunale Vincenzo Todaro, e per l'Area 2 al Vicesegretario comunale Francesco Del Dot, le cui indicazioni costituiscono l'individuazione delle entrate e delle spese attraverso le quali le due Aree devono provvedere all'attività gestionale di competenza, e che va letto in connessione con i compiti gestionali indicati

nella parte introduttiva generale al Piano 2019-2021, ma con riferimento alla nuova proiezione pluriennale;

2. di precisare, come ampiamente illustrato nella parte introduttiva menzionata al punto 1, che competenze gestionali possono essere esercitate anche da funzionari delegati, nell'ambito delle funzioni e dei poteri di spesa definiti con specifici atti di delega;

3. di specificare che potranno essere determinati e/o precisati con successivi provvedimenti di eventuali ulteriori compiti priorità finalità e obiettivi assegnati alle strutture nonché altri atti di natura gestionale devoluti alla competenza dei responsabili di Aree e Servizi, in base gli stanziamenti di cui ai Capitoli del Piano, in quanto la Giunta comunale, come illustrato nella parte introduttiva del programma intende comunque esercitare le proprie competenze, intervenendo anche manifestando proprie indicazioni ed indirizzi nell'attività di spesa;

4. ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile essendo preordinata ad attività gestionali di immediata necessità ed attualità;

5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa: a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (*), c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (*) I ricorsi b) e c) sono tra loro alternativi.

PARERE SU DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

OGGETTO: Introduzione di un P.E.G. (piano esecutivo di gestione) provvisorio, per l'esercizio finanziario 2020-2022 ai fini dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e indirizzi di raccordo organizzativo.

Articolo 185, (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture), commi 1 e 2.

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Articolo 187, (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), comma 1.

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli artt. 185, commi 1 e 2, e 187, comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprimono,

- parere favorevole di regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;
- Parere favorevole di regolarità contabile, anche in avocazione della funzione in quanto volendosi deliberare in breve, i funzionari delegati di funzioni di responsabile del servizio finanziario non sono in servizio;

in data

14/1/20

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO





Parere relativo a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 14/1/20 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Franco Bazzoli



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì

17/1/20



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma della L.R. 3/5/2018 , n. 2.

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro
